COMUNE DI GENOVA

Protocollo Informatico

Genova,

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

L O R O S E D I

Allegati come da testo

OGGETTO: Linee guida in materia di accesso al Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) e gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture, subappalti). Avvio consultazione interna (conclusione **25/10/2026**).

In attuazione di quanto previsto dalla Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, con particolare riferimento all'Allegato *Risk Assessment - Parte speciale contratti pubblici – punti 3) 7), 8), 9)* e richiamato altresì l'art. 8 comma 3 del Codice di comportamento, si riportano di seguito – in consultazione interna - alcune

linee guida in materia di:

1) **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);**
2) **Gestione fase esecutiva dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture;**
3) **Subappalto.**

**

Sommario

A) Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) 2
1. Inquadramento generale 3
2. Quadro normativo di riferimento 3
2.1 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 3
2.2 Normativa previgente e transitoria 5
2.3 Normativa complementare 5
3. Ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 6
4. Evoluzione al FVOE 2.0 (dal 2024) e principio *once only* 6

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

5. Impatti operativi per le stazioni appaltanti 7
6. Sintesi e direttive 8
6.1 Utilizzo corretto dei dati e prevenzione degli abusi 9
6.2 Istruzioni operative 9
B) Gestione fase esecutiva dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture 10
C) Subappalto 10
1. Premessa e finalità 10
2. Rispetto dei termini per l'autorizzazione al subappalto 11
3. Verifica dell'applicazione del CCNL nei subappalti 12
4. Controlli sui requisiti 14
5. Subappalto a cascata 14
6. Formazione 15

**

A) Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

Per facilitare la lettura del documento si è fatto ricorso ad una **rappresentazione grafica sintetica e schematica** dei concetti fondamentali, considerato che - dal punto di vista strettamente operativo – devono intendersi integralmente richiamate le **allegate istruzioni**[1] intitolate:

- Espletamento controlli tramite FVOE 2.O

- Espletamento controlli per procedure non esperibili sul portale – FVOE 2.0

Tutti gli uffici interessati sono tenuti ad adeguare le proprie procedure interne alle indicazioni fornite, segnalando esigenze di supporto nell'ambito di quelle di norma già garantite da parte della Direzione Politiche Contrattuali e Stazione Appaltante, in qualità di capofila.

[1] già pubblicate sulla Intranet dalla Direzione Politiche Contrattuali e Stazione Appaltante

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova | Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

1. Inquadramento generale

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) rappresenta uno degli strumenti centrali della digitalizzazione degli appalti pubblici prevista dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.

Esso si inserisce nella strategia di:

- semplificazione amministrativa;
- riduzione degli oneri documentali;
- rafforzamento della trasparenza e dei controlli;
- attuazione del principio *once only*[2].

Il FVOE costituisce una **banca dati digitale**, nella quale sono raccolti informazioni e documenti relativi agli operatori economici, necessari alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Le principali disposizioni in materia sono le seguenti:

Art. 24 – Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. *Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il **fascicolo virtuale dell'operatore economico** che consente la **verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103** per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai **requisiti di cui all'articolo 100** che l'operatore economico inserisce.*

[2] acquisizione dei dati una sola volta da parte della PA

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono ***aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa****.*

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 99 – Verifica del possesso dei requisiti

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la ***consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni****.*

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3. Agli operatori economici ***non possono essere richiesti*** *documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione,* ***se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico****, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite*

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

*3-bis. In caso di **malfunzionamento, anche parziale**, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24**, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di **un'autocertificazione dell'offerente**, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di **concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti**. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.*

Le predette disposizioni segnano il passaggio da un sistema documentale a un sistema **integralmente digitale e automatizzato**.

2.2 Normativa previgente e transitoria

- Art. 81 del D.Lgs. 50/2016 (AVCPass), superato progressivamente dal FVOE;
- fase transitoria fino al **31 dicembre 2023** (art. 225 del Codice).

Dal **1° gennaio 2024** il FVOE 2.0 diventa il sistema ordinario per la verifica dei requisiti.

2.3 Normativa complementare

- **D.P.R. 445/2000** e ss.mm.ii. (autocertificazione);
- **D.Lgs. 82/2005 (CAD)** e ss.mm.ii. (interoperabilità e digitalizzazione);
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e ss.mm.ii. (protezione dati).

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

3. Ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Come sancito dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ANAC ha adottato, d'intesa con il Ministero Infrastrutture e Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, un provvedimento di carattere operativo, in applicazione dell'articolo 24 comma 4 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii.

Detto provvedimento disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini.

Con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 ANAC chiarisce le modalità operative per l'avvio della digitalizzazione, senza trascurare le procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data.

Con successivi pronunciamenti (si veda aggiornamento al 7/5/2026: https://www.anticorruzione.it/en/-/news.07.05.26.fvoe) ANAC ha progressivamente ampliato il perimetro operativo del sistema FVOE 2.0 (https://www.anticorruzione.it/en/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe).

4. Evoluzione al FVOE 2.0 (dal 2024) e principio *once only*

Il FVOE consente:

- **per le Stazioni Appaltanti:**
  - verifica automatizzata dei requisiti;
  - accesso a certificazioni ufficiali;
  - tracciabilità delle operazioni;
  - controllo anche in fase di esecuzione.

- **per gli Operatori Economici:**
  - creazione di un fascicolo digitale riutilizzabile;
  - caricamento e aggiornamento documenti;
  - riduzione degli adempimenti documentali.

- **in generale:**
  - integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici;

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

- superamento del sistema PassOE;
- accesso tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS);
- interoperabilità con enti certificanti.

Le informazioni provengono da:

- operatori economici;
- amministrazioni certificanti (INPS, Agenzia Entrate, Ministeri, ecc.).

L'interoperabilità consente verifiche automatiche e in tempo reale.
Di conseguenza, le amministrazioni non possono richiedere documenti già presenti nel sistema.

5. Impatti operativi per le stazioni appaltanti

Bisogna sempre tenere presente che, per le stazioni appaltanti, il FVOE ha impatti operativi significativi in termini di:

- **vantaggi:**
  - riduzione tempi di verifica;
  - standardizzazione dei controlli;
  - minore rischio di errori o dichiarazioni mendaci;
  - maggiore trasparenza;

- **criticità applicative:**
  - necessità di formazione del personale;
  - dipendenza da sistemi informatici;
  - gestione dei casi di malfunzionamento;
  - corretta gestione dei dati personali.

È fondamentale considerare che il sistema FVOE **riduce drasticamente il ricorso all'autocertificazione** a comprova del possesso dei requisiti (di ordine generale e speciale) dell'operatore economico, consentita invece:

- in via residuale, principalmente per appalti di importo inferiore a 40.000 euro (art. 52 c. 13 D Lgs. 36/2023);

[3] *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione*

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

- in caso di indisponibilità dei dati (art. 99, comma 3-bis).

L'utilizzo del FVOE comporta il trattamento di dati di varia natura e l'obbligo di **rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679)** in termini di:

- minimizzazione;
- limitazione della finalità;
- sicurezza degli accessi.

L'accesso è **riservato a utenti autorizzati con identità digitale certificata**.

6. Sintesi e direttive

Il FVOE rappresenta uno dei pilastri del nuovo sistema degli appalti pubblici, fondato su:

- digitalizzazione integrale;
- interoperabilità tra banche dati;
- eliminazione degli oneri documentali;
- rafforzamento dei controlli.

Il passaggio dall'autocertificazione alla verifica digitale centralizzata segna un cambiamento strutturale nell'azione amministrativa, con importanti benefici in termini di efficienza e trasparenza.

Rimane tuttavia essenziale:

- assicurare un utilizzo corretto dei dati;
- monitorare l'evoluzione della disciplina ANAC;
- garantire adeguata formazione al personale

In particolare, la formazione deve riguardare:

- le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma FVOE;
- la tipologia dei dati disponibili e le relative modalità di verifica;

e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

- le corrette procedure di controllo dei requisiti;
- i principi in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- le responsabilità connesse all'utilizzo improprio delle informazioni.

I dirigenti sono tenuti a individuare il personale coinvolto e a favorirne la partecipazione ai percorsi formativi proposti in materia dalla Scuola di Amministrazione o da soggetti accreditati (es. corsi gratuiti Formazione Nazionale Appalti).

6.1 Utilizzo corretto dei dati e prevenzione degli abusi

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- i dati contenuti nel FVOE possono essere utilizzati **esclusivamente per finalità istituzionali** connesse alle procedure di affidamento;
- ogni accesso e utilizzo improprio costituisce violazione della normativa vigente, con possibili conseguenze disciplinari e sanzionatorie;
- è fatto obbligo di rispettare i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e riservatezza nel trattamento dei dati.

6.2 Istruzioni operative

L'utilizzo delle Istruzioni operative allegate, ad oggetto

1) **Espletamento controlli tramite FVOE 2.O**
2) **Espletamento controlli per procedure non esperibili sul portale – FVOE 2.0**

deve intendersi obbligatorio, in quanto applicativo del Codice dei contratti pubblici, nonché – ai sensi della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026-2028 - **misura organizzativa di prevenzione del rischio corruttivo.**

**

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

B) Gestione fase esecutiva dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture

Si richiamano integralmente le indicazioni contenute nella nota **prot. 23/12/2024.0668058.I** ad oggetto *Direttiva ai fini della corretta attuazione dei controlli e delle verifiche inerenti alla fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture*.

La suddetta direttiva deve essere applicata assumendo a riferimento le disposizioni di dettaglio sancite dall'**Allegato II.14** ***Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*** al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Si raccomanda, in particolare, che - in materia di servizi e forniture - la **certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni**:

- sia rilasciata esclusivamente a seguito di **verifiche effettive e documentate**;
- sia accompagnata da **elementi oggettivi e riscontrabili** idonei a certificarne la veridicità, quali:
  - *report* delle attività svolte e dei relativi controlli anche mediante supporti informatici;
  - evidenze documentali (verbali, fotografie, ecc.);
  - eventuali dichiarazioni o attestazioni di terze parti (ove applicabili).

Al fine di garantire uniformità e tracciabilità deve essere favorito l'uso di **check list** per le verifiche.
L'Amministrazione assicura **percorsi formativi periodici** destinati a Responsabili Unici di Progetto (RUP), Direttori dell'Esecuzione (DEC), personale coinvolto nei controlli, per i quali la partecipazione alle iniziative formative deve intendersi come obbligatoria.

**

C) Subappalto

1. Premessa e finalità

Considerata la particolare esposizione al rischio corruttivo che si concretizza nella fase esecutiva dei contratti pubblici e, segnatamente, nella gestione del subappalto, si ritiene necessario richiamare le disposizioni in materia di:

- rispetto dei termini per l'autorizzazione al subappalto;

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

- verifica dell'applicazione del CCNL nei subappalti;
- subappalto a cascata e controlli sui requisiti

2. Rispetto dei termini per l'autorizzazione al subappalto

Il riferimento normativo è l'art. *119 Subappalto* del Codice dei contratti pubblici:

(…)
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
(…)
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
(…)
7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E', altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6.
(…)
12. ***Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale****. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il*

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(…)
16. (…) La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. ***Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa****. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.*
(…)

Alla luce del disposto normativo, le strutture competenti devono garantire il rispetto del termine di **30 giorni** (o **15 giorni nei casi di urgenza**) per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Deve, infatti, essere **evitato il ricorso al silenzio-assenso**, che comporta un abbassamento del livello di controllo amministrativo con conseguenti potenziali profili di rischio ai sensi della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

3. Verifica dell'applicazione del CCNL nei subappalti

Il riferimento normativo è l'art. *11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti* del Codice dei contratti pubblici:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Dal combinato disposto con l'art. 119 sopra indicato, derivano alcuni obblighi fondamentali in capo al subappaltatore, rispetto ai quali il **RUP** ha **funzioni di controllo e verifica**, con particolare riferimento alla coerenza tra CCNL applicato e prestazioni affidate.

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

4. Controlli sui requisiti

Il riferimento normativo è l'art. *119 comma 5* del Codice dei contratti pubblici:

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il ***possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103****. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.*

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti richiesti all'appaltatore e deve esserne verificata la permanenza (si rinvia alla trattazione relativa al FVOE).

5. Subappalto a cascata

Il riferimento normativo è l'art. *119 comma 17* del Codice dei contratti pubblici:

17. ***Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto****, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.*

Pertanto, è ammesso il subappalto *a cascata* nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermo restando il potere della stazione appaltante di **limitarne l'adozione** in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di **rafforzare il controllo delle attività di cantiere e delle condizioni di lavoro**.

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|

COMUNE DI GENOVA

6. Formazione

Anche in questo caso, l'Amministrazione assicura **percorsi formativi periodici** destinati a Responsabili Unici di Progetto (RUP), Direttori dell'Esecuzione (DEC), personale coinvolto nei controlli, per i quali la partecipazione alle iniziative formative deve intendersi come obbligatoria.

***

La fase di consultazione del presente documento troverà conclusione il **25/10/2026**. Ogni contributo ritenuto utile potrà essere prodotto, in forma libera, tramite mail all'indirizzo mdigiorgio@comune.genova.it .

Si invita pertanto a favorire la massima diffusione della presente nota e dei suoi allegati, che verranno comunque pubblicati sulla Intranet tramite avviso specifico.

Cordiali saluti.

Il Segretario e Direttore Generale
in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
(avv. Pasquale Criscuolo)
(Documento firmato digitalmente)

CRISCUOLO PASQUALE
2026.10.06 19:36:50
CN=CRISCUOLO PASQUALE
C=IT
O=COMUNE DI GENOVA
2.5.4.97=VATIT-00856930102
RSA/2048 bits

COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova | Segreteria Generale| Ufficio Unico
controlli successivi regolarità amm.va atti, prevenzione corruzione, attuazione trasparenza, antiriciclaggio
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 2° piano | 16124 Genova |
Tel.0105572256|ufficiounico@comune.genova.it|